SAFETY & SECURITY NEGLI EVENTI

inquadramento e gestione da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organizzatori

a cura del dr. Saverio Linguanti



SAV Consulenza e Marketing S.r.l

Definizione di: RISCHIO

Le definizioni di rischio dipendono dalle applicazioni e dal contesto :

1) Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;(art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08)

2) Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno. (UNI EN ISO 12100-1)

3) Effetto dell'incertezza sugli obiettivi, precisando che tale effetto può essere sia positivo che negativo.(ISO 31000)

DEFINIZIONI

- gli aspetti di SAFETY devono essere intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità .
- Gli aspetti di SECURITY devono essere intesi quali misure a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica .

SAFETY & SECURITY

presuppongono un intreccio di compiti e responsabilità tra :

- ORGANIZZATORE
- SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALLA VERIFICA DI INCOLUMITA'
- SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI ALLA GARANZIA DELL'ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA .

SAFETY & SECURITY

Partendo dall'assunto che il RISCHIO ZERO NON ESISTE, le misure tendono a raggiungere per l'evento un livello di rischio ACCETTABILE, ferma restando la zona di IMPONDERABILITA'.

Definizione di: RISCHIO

Il rischio è un concetto probabilistico: è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone.

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno .

Definizione di PERICOLO

Definizione fornita dall'art. 2 lett. r) D.Lgs. 81/08 :

La Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni .

Dunque il pericolo costituisce la fonte di possibili lesioni o danni alla salute , ma non solo.

IL PERICOLO

La potenzialità dannosa deve essere valutata in termini di :
lesioni o malattie, danni alle proprietà, all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi, tenendo come riferimento gli obiettivi di tutela sanitaria e tutela civilistica commerciale .

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI:

- RISCHI ELIMINABILI: ad es: rinunciare ad utilizzare determinate sostanze o attrezzature, o loro sostituzione con altre di rischio inferiore .
- RISCHI RIDUCIBILI: ad es: delimitazione delle aree di accesso a zone pericolose, confinamento di processi pericolosi .

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI:

- RISCHI RITENIBILI: Quando l'ente rinuncia a qualsiasi intervento assumendosi l'onere delle eventuali conseguenze del verificarsi dell'evento dannoso .
- RISCHI TRASFERIBILI: Ricorso a coperture assicurative .

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI:

CIO' SIGNIFICA CHE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE CHE VIENE FATTA DEL PERICOLO, E' LEGITTIMO IMPORRE PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' O ADDIRITTURA VIETARE COMPORTAMENTI ED UTILIZZI FONTE DI PERICOLO POTENZIALE .

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI:

NELLE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHIO , SE E' POSSIBILE TRASFERIRE PER IL VALUTATORE LA RESPONSABILITA' CIVILE AD ALTRI , **NON E'** INVECE MAI TRASFERIBILE LA RESPONSABILITA' PENALE , CHE PUO' SUSSISTERE EVENTUALMENTE ANCHE IN CONCORSO CON ALTRI SOGGETTI .

LE TIPOLOGIE DI PERICOLO

RISCHI CONVENZIONALI

"Legati alle strutture e agli impianti, sono generalmente più noti in quanto presenti nella totalità degli ambienti di lavoro"

Esempi di rischi convenzionali: impianti elettrici, termici e tecnologici , stato delle strutture , barriere architettoniche , idoneità statiche ….

RISCHI SPECIFICI

"*Legati alla presenza di specifici agenti fisici, chimici, biologici"*

Esempi di rischi specifici: agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni , vapori, fumi, liquidi, gas …

RISCHIO ORGANIZZATIVO

RISCHI DA CARENZA ORGANIZZATIVA

“Derivano da una inefficiente organizzazione del lavoro, sia in termini gestionali, sia in termini metodologici, sia in termini operativi” .

Esempi : mancanza o inefficacia di procedure interne , scarso coinvolgimento degli addetti a tutti i livelli, carenza metodologica , attribuzioni di responsabilità non definite , insufficiente informazione e formazione sui rischi e pericoli .

LA STIMA DEL RISCHIO

“Stimare il rischio significa attribuire un valore alla dimensione del rischio”

La stima dell’entità del rischio si basa concettualmente sulla valutazione di due elementi:

1) La probabilità del verificarsi di un evento dannoso .
2) La magnitudo delle conseguenze (entità del danno)

LA STIMA DEL RISCHIO

Esempio di scala di valutazione qualitativa del rischio

PROBABILITA’	MAGNITUDO
Molto bassa	Trascurabile
Medio-bassa	Modesta
Medio-alta	Notevole
Elevata	Ingente

EVENTI SOTTOPOSTI A MISURE DI SAFETY & SECURITY

EVENTI che richiamano un rilevante afflusso di persone AI FINI :
sportivi,
ricreativi,
sociali,
politici,
religiosi,

ORGANIZZATI da :
Privati imprenditori,
Circoli /associazioni / Organizzazioni,
Istituzioni pubbliche.

INDIPENDENTEMENTE DALLO SCOPO DI LUCRO

EVENTI SOTTOPOSTI A MISURE DI SAFETY & SECURITY

La classificazione del livello di rischio è stata fatta in riferimento all'Accordo Ministero della Salute - Regioni –Prov.Auton. 13/9/CR8C/C7 in tema di pronto soccorso negli eventi , UTILIZZANDO L'ALGORITMO DI MAURER attualizzato a diversi fattori di valutazione , creando un NUOVO ALGORITMO :

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 ÷25
elevato	> 30

EVENTI SOTTOPOSTI A MISURE DI SAFETY & SECURITY: i riferimenti normativi

DM 19 agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio locali di trattenimento;
DM 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi ;
DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i
D.I.M 22 luglio 2014 (Ministero del Lavoro- Ministero della Salute)
Circolare MIN. INTERNO n. 555/OP/0001991/2017 del 7.6.2017
Circolare MIN. INTERNO V.F n. 11464 del 19.6.2017

EVENTI :
Condizioni di SAFETY da valutare

- controllo della capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile;
- regolazione e monitoraggio degli ingressi, anche con sistemi di rilevazione numerica progressiva
- individuazione di percorsi separati di accesso e deflusso
- piani di emergenza ed evacuazione, mezzi antincendio, indicazione delle vie di fuga e allontanamento ordinato;
- suddivisione in settori dell'area, con corridoi centrali e perimetrali;

EVENTI :
Condizioni di SAFETY da valutare

- disponibilità di una squadra di operatori (steward) in grado di gestire i flussi anche in caso di evacuazione, per prestare assistenza al pubblico;
- definizione di spazi di soccorso riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso;
- definizione di spazi di servizio e supporto accessori;
- organizzazione di assistenza sanitaria adeguata, con aree e punti di primo intervento;

EVENTI :
Condizioni di SAFETY da valutare

- installazione di impianto di diffusione sonora o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico sulle vie di fuga e i comportamenti in caso di criticità;
- **divieti di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.**

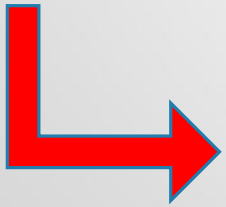

D.L n. 14/2017 convertito nella Legge n. 48/2017

EVENTI :
Condizioni di SAFETY da valutare

- all'articolo 50, comma 5 dopo il primo periodo, è stato aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione **all'urgente necessità** di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

EVENTI :
Condizioni di SAFETY da valutare

- sempre all'articolo 50 al comma 7, è stato aggiunto infine il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con **ordinanza non contingibile e urgente,** limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».

EVENTI :
Condizioni di SAFETY da valutare

- Alle eventuali ordinanze contingibili del nuovo articolo 50 e dell'articolo 54 (ma del resto anche alle ordinanze contingibili adottate ai sensi dell'art. 54 prima della riforma) deve essere riconosciuta una natura di "atipicità", cioè di mancata predeterminazione del contenuto da parte del legislatore nazionale il quale semplicemente provvede ad indicare i presupposti generali di adozione, appunto la necessità e l'urgenza, e lascia all'autorità competente all'adozione la valutazione dell'emissione dell'atto e del suo contenuto in relazione ai suddetti principi.

EVENTI :
Condizioni di SAFETY da valutare

I provvedimenti del comma 4 dell'art. 54 TUEL che il legislatore nazionale ha attribuito al sindaco, quale ufficiale del Governo, di natura "ordinaria" o anche contingibile ed urgente nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana , non ha comportato l'attribuzione al sindaco di potere in materia di ordine e sicurezza pubblica che per espressa statuizione dell'articolo 117 della Costituzione spetta esclusivamente allo Stato ed ai suoi organi Prefettura e Questura .

EVENTI :
Condizioni di SAFETY da valutare

E’ per questo motivo che i provvedimenti motivati adottati dal Sindaco ai sensi del comma 4 devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione .

Resta ferma la disposizione del comma 9 dell’articolo 54 in base alla quale spetta al Prefetto ove lo ritenga necessario, per assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci, disporre le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia.

EVENTI :
Condizioni di SECURITY da valutare

- sviluppo di una mirata attività informativa ai fini di valutare la minaccia e predisporre un efficace dispositivo di ordine pubblico;
- puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte per la disciplina delle attività connesse all'evento e per la ricognizione e mappatura degli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, anche per un eventuale collegamento con la sala operativa delle Questure;
- attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio;

EVENTI :
Condizioni di SECURITY da valutare

- servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere i segnali di pericolo o minaccia, nella fase di afflusso come in quella di deflusso;
- frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree con personale specializzato e adeguate apparecchiature tecnologiche;
- individuazione di fasce di rispetto e prefiltraggio per consentire controlli mirati sulle persone;
- sensibilizzazione degli operatori favorendo un elevato e costante livello di attenzione.

ASPETTI CRITICI di SAFETY: AREE ammassamento mezzi soccorso

- RISCHIO BASSO : distanza dagli accessi NON superiore a 50 mt.
- RISCHIO MEDIO : accessibilità all'interno dell'area della manifestazione (se all'aperto)
- RISCHIO ALTO : servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per accessibilità all'interno dell'area della manifestazione (se all'aperto); aree adiacenti di ammassamento mezzi soccorso per gestione maxi emergenze

ASPETTI CRITICI DI SAFETY : LA CAPIENZA

Secondo le Linee Guida DEVE essere sempre definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è ad ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

I parametri di affollamento -IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO - vanno da 1,2 persone/mq (sale da ballo e discoteche) , a 2 persone /mq (luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico).*DM 6 marzo 2001 .*

ASPETTI CRITICI DI SAFETY : LA CAPIENZA

Larghezza MINIMA dei varchi e vie d'esodo : 1,20 mt.

Capacità di deflusso : 250 persone / modulo

Il MINISTERO DELL'INTERNO- DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI –con circolare Prot. n° P718/4118 del 27.3.1997 ha definito :

la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento come l'affollamento massimo consentito, stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.

ASPETTI CRITICI DI SAFETY : LA CAPIENZA

Le Linee Guida di SAFETY emanate dalla Prefettura di Roma affermano che :

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo "antipanico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilità di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

TRANSENNA ANTIPANICO



TRANSENNA ANTIPANICO



ASPETTI CRITICI DI SAFETY : LA CAPIENZA

Le medesime Linee Guida di SAFETY aggiungono che :

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata del pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare la movimentazioni in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area

MISURE DI SICUREZZA

LA DELIMITAZIONE DELL'AREA HA FUNZIONE DI INCOLUMITA' MA ANCHE DI SICUREZZA IN FUNZIONE ANTITERRORISMO ; A TAL FINE la Prefettura di TREVISO con circolare n°3429.2017 del 12.9.2017 chiede ai comuni di indicare :

i luoghi pubblici di sovente interessati da un'elevata concentrazione di persone (mercati, fiere, sagre, mostre ed ogni sito in cui si svolgano ciclicamente eventi di pubblico richiamo), con l'esatta indicazione della loro denominazione e ubicazione;

se e quali misure, anche fisiche (barriere, fioriere ecc.), l'Amministrazione comunale intende realizzare per fronteggiare i rischi sopra cennati e che dovranno, in ogni caso, consentire il transito nell'area interessata dei mezzi di soccorso e di quelli condotti dai residenti (come, ad es., nel caso di posizionamento nell'area "critica" di fioriere disposte in modo tale da rallentare la marcia dei veicoli senza impedirne il transito).

BARRIERE DI SICUREZZA

Le medesime Linee Guida di SAFETY aggiungono che :



BARRIERE DI SICUREZZA

Le medesime Linee Guida di SAFETY aggiungono che :



BARRIERE DI SICUREZZA

Le medesime Linee Guida di SAFETY aggiungono che :



BARRIERE DI SICUREZZA

Le medesime Linee Guida di SAFETY aggiungono che :



BARRIERE DI SICUREZZA

Relativamente alla SICUREZZA ANTINCENDIO le Linee Guida di SAFETY affermano che :

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio " Elevato" e conseguito 'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento ".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO " BASSO ".

Affollamento fino a 200 persone

Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio " Elevato ".

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone.

Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio " Elevato ".

BARRIERE DI SICUREZZA

Relativamente alla SICUREZZA ANTINCENDIO le Linee Guida di SAFETY affermano che :

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO " MEDIO " ed ELEVATO "

Il servizio di "addetti alla sicurezza " dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio "elevato", in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio "stewarding".

GLI OBBLIGHI DEI VARI ATTORI

nella gestione dell'evento

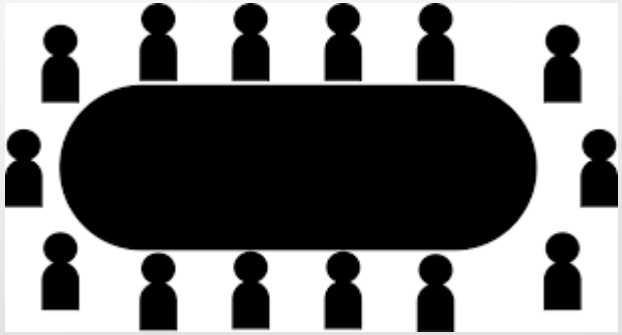

INDICAZIONI PROCEDURALI

ORGANIZZATORE

RIUNIONI E MANIFESTAZIONI dell'art. 18 TULPS : PREAVVISO AL QUESTORE

EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO :

REGIME AUTORIZZATORIO / SCIA

INDICAZIONI PROCEDURALI

COMITATO ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

PIANIFICAZIONE D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE LINEE DI AZIONE PER LA SICUREZZA

EVENTUALI SOPRALLUOGHI con partecipazione UFF. TECNICO e POL. LOCALE per individuazione vulnerabilità.



INDICAZIONI PROCEDURALI

EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E FIERE



L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE INVIA INFORMAZIONE ALLA C.C.P.V.L.P.S CHE VALUTA EVENTUALE INNALZAMENTO LIVELLO DI RISCHIO ED A SUA VOLTA INVIA ALLA PREFETTURA UNA RELAZIONE SULLE CRITICITA' .

INDICAZIONI PROCEDURALI

EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO



Necessità di far presentare in anticipo una relazione illustrativa dell'evento e delle sue caratteristiche generali per consentire alla CCVLPS una valutazione dei rischi potenziali . Ciò in relazione anche alla programmazione annuale degli eventi .

INDICAZIONI PROCEDURALI

EVENTI DI qualunque natura



Necessità di individuare aree specifiche per lo svolgimento dei medesimi, standardizzando preventivamente la valutazione dei rischi e le procedure di emergenza per quelle aree .

INDICAZIONI PROCEDURALI

EVENTI DI qualunque natura





Assicurarsi che l'organizzatore abbia formato gli addetti sui rischi e le misure necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo ed emergenza .

Richiedere per determinate tipologie di eventi il DVR, completo di Piano di Emergenza e Piano di Evacuazione .

SUGGERIMENTI

- PROGRAMMAZIONE IL PIU POSSIBILE DEGLI EVENTI CON SUFFICIENTE ANTICIPO .
- INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE AGLI EVENTI .
- STANDARDIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE .
- INDICAZIONE DI CONTENUTI MINIMI PER GARANTIRE INCOLUMITA' E SICUREZZA NELLA DOCUMENTAZIONE CHE L'ORGANIZZATORE DEVE PREDISPORRE
- ACCETTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA SOLAMENTE DA TECNICI ABILITATI.

SUGGERIMENTI

- INSERIMENTO DELLE PRESCRIZIONI MINIME PER GARANTIRE INCOLUMITA' E SICUREZZA IN ATTI REGOLAMENTARI PER CONSENTIRE EVENTUALI AZIONI SANZIONATORIE ANCHE SUCCESSIVE IN CASO DI UTILIZZO DELLA SCIA .
- INDIVIDUAZIONE ED ACCETTAZIONE DI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI TIPO PROFESSIONALE CON ESCLUSIONE DI COMITATI SPONTANEI ED ESTEMPORANEI, PRIVATI CITTADINI, O SOGGETTI COMUNQUE NON RICONOSCIUTI GIURIDICAMENTE .
- IMPOSIZIONE DI ADEGUATE COPERTURE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI .

SUGGERIMENTI

- CREAZIONE ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UNA UNITA' DI VALUTAZIONE PREVENTIVA POLITICO-AMMINISTRATIVA E TECNICA DELLA FATTIBILITA' DEGLI EVENTI .
- LIMITI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA COMUNALE IN QUANTO ORGANO TECNICO CONSULTIVO PRIVO DI SPECIFICI POTERI AUTORIZZATORI .
- ADOZIONE DI PROCEDURE DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DI UN EVENTO , SULLA BASE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SVOLGIMENTO , CON IMPOSIZIONE DELLA PRESENTAZIONE PREVENTIVA DI PROGETTI DI MASSIMA O DELLA RELAZIONE DEL TECNICO ABILITATO IN SOSTITUZIONE DELLA CCVLPS.

IL PRINCIPALE OBBLIGO DELL'ORGANIZZATORE

nella progettazione e gestione dell'evento



OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE

LA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY & SECURITY COMPORTA UNA OBBLIGATORIA ED INIZIALE VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI DELL'INTERO EVENTO E DEI SUOI PROFILI DI RISCHIO .

il decreto interministeriale 22 luglio 2014 (MIN.LAVORO-MIN.SALUTE) contiene le disposizioni che si applicano "agli ***spettacoli musicali, cinematografici e teatrali*** *e alle* ***manifestazioni fieristiche*** *tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività« .*

OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE

Si tratta di uno dei decreti previsti dal DL n. 69/2013 che ha modificato l'art. 88 del D.Lgs. 81/08, disponendo l'applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico anche a questo settore d'attività (spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fìeristiche).
Il decreto regola in **due Capi :**
-le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (**Capo I** DIM 22 luglio 2014)
-le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche(**Capo II** DIM 22 luglio 2014).

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

In base all'art. 1 del **decreto 22 luglio 2014** , ***il Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili)*** del Titolo IV del Dlgs n. 81 si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve **le seguenti esclusioni** (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Il Capo II del DIM 22 luglio 2014 riguarda specificatamente le attività fieristiche, e indica i soggetti e le strutture coinvolte in queste attività (art. 5), e (all'articolo 6) stabilisce che le disposizioni del sopradetto Capo si applichino, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, **fatte salve le esclusioni** di cui al comma 3, ovvero:

a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

All'Articolo 7, specularmente a quanto stabilito per le attività di pubblico spettacolo, si ricordano **le particolari esigenze del settore fieristico**

e all'Articolo 8 si regola l'Applicazione del Capo I del Titolo IV del Testo Unico, al settore fiere.

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

- **Negli allegati al DIM 22 luglio 2014** si forniscono le "Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea", ed è inoltre presente un *"Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera,f)«* ;
- l'Allegato III contiene l'elencazione dei *"Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento"*

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

- l'Allegato III.1 riporta l' *"Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC"*.
- l'allegato 4 stabilisce alcune *"Informazioni minime sul quartiere fieristico"*.

OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE

FORMAZIONE



Processo educativo attraverso il quale il datore di lavoro fornisce una formazione sufficiente ed adeguata sulle misure di safety & securitye nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all'interno della manifestazione , in particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne possono derivare e sulle misure per gestire i rischi .

Gli adempienti obbligatori in materia di formazione sono definiti dall'art. 37 del dlgs n. 81/2008 e possono essere ricondotti a quattro diverse aree:

Area formazione di base: tutti i lavoratori all'atto di assunzione, trasferimento e cambio mansioni;

Area formazione delle figure di sistema: le figure individuate dall'impresa nel proprio organigramma in materia di sicurezza dovranno ricevere una specifica formazione, rispetto al ruolo ricoperto;

Area formazione rischi specifici: formazione per rischi specifici

Area formazione macchine e attrezzature: apposita formazione per conduzione macchine particolari

Informazione

Oggetto dell'informazione :
- i nominativi delle figure di sistema
- gli specifici rischi aziendali
- le procedure di primo soccorso
- le procedure antincendio



Può essere sufficiente la consegna di un documento contenente le informazioni necessarie.

ATTIVITA' DI SPETTACOLO IN SEDE FISSA:
DOCUMENTI OBBLIGATORI D.Lgs 81/2008

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

Il Documento elenca tutte le situazioni di rischio presenti in azienda. Contiene tutte le procedure per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da attivare ed i ruoli di chi deve realizzarle; redatto su carta o elettronicamente deve avere una data certa. Compito inderogabile del datore di lavoro, viene trattato negli articoli 17 e 28 del Testo Unico. Collaborano alla stesura del documento: il MEDICO COMPETENTE, RSPP, RLS.

Il DVR deve contenere tra le altre informazioni:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nonché i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza e dei soggetti incaricati in possesso di adeguate competenze e poteri;

Allegati al DVR: Il Piano di Emergenza e Piano di Evacuazione